

COS'È

Un'istituzione prevista dal Concilio Vaticano II Caratterizza l'Opus Dei

Nel diritto della Chiesa Cattolica, la figura giuridica denominata prelatura personale è stata prevista dal Concilio Vaticano II. Il decreto conciliare *Presbyterorum ordinis* del 1965 infatti stabiliva che per «l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo», si potessero costituire in futuro, fra altre istituzioni, «peculiari diocesi e prelature personali». La maggior parte delle giurisdizioni ecclesiastiche esistenti - come le diocesi - sono territoriali, perché organizzate in base all'appartenenza dei fedeli a un determinato territorio per via del domicilio. Altre volte invece, l'individuazione dei fedeli appartenenti a una circoscrizione ecclesiastica non si basa sul domicilio, ma su altri criteri, quali la professione, il rito, la condizione di emigranti, una convenzione stipulata con l'entità giurisdizionale, ecc. È questo, per esempio, il caso degli ordinariati militari e delle prelature personali. Queste ultime sono istituzioni rette da un pastore (un prelado che può essere vescovo, nominato dal Papa, e che governa la prelatura) e comprendono inoltre un presbiterio, composto di sacerdoti secolari, nonché fedeli laici, sia uomini che donne. Finora l'unica prelatura esistente è quella dell'Opus Dei, eretta nel 1982.

